



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.53

OGGETTO:

**CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DELLA
MADONNA DEL BEL FAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLE
RELATIVE TAVOLE**

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di novembre alle ore sedici e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Il Vice Sindaco Battaglia Diego è presente, collegato in remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Sindaco	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FANTONE ALFREDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DELLA
MADONNA DEL BEL FAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE TAVOLE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 118 Cost. (ultimo comma) riconosce un ruolo primario ai cittadini, alle formazioni sociali e in generale la società civile (c.d. Terzo Settore), ivi comprese le Parrocchie, per il perseguimento di finalità di interesse generale in un percorso di sussidiarietà orizzontale (*ex art. 13 del d.lgs. n. 267/2000*);
- che questo Ente ha ricevuto richiesta di contributo da parte del signor Perotto Valter, in rappresentanza di un nutrito gruppo di fedeli, per la sistemazione dell'area antistante la Chiesa della Madonna del Bel Faggio e la realizzazione delle relative tavole (Protocollo n. 0001860 del 7.11.2025);

CONSIDERATO che la Chiesa della Madonna del Bel Faggio rappresenta un luogo di profonda spiritualità e un punto di riferimento per la devozione mariana. Questa piccola chiesa, arricchita da un porticato accogliente, un campanile slanciato e una facciata finemente decorata, custodisce una storia secolare intrisa di fede e miracoli. La storia del santuario affonda le radici in un evento miracoloso. Secondo la tradizione locale, nel lontano 1535, la Vergine Maria apparve su un faggio a una giovane pastorella. Questo evento prodigioso diede origine alla costruzione di una cappella, nucleo originario dell'attuale santuario. L'appellativo "del Bel Faggio" deriva proprio da questo albero, testimone silenzioso dell'incontro tra il Cielo e la terra;

DATO ATTO che l'orientamento consolidato della Corte conti (vedasi a titolo di esempio le sez. contr. Lombardia, parere n. 248 e 218 del 2014 che richiamano, sul punto, le deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 4 262/201) asserisce che in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali atteso che se, infatti, «l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, l'interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR). Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata» (caso riferito alla concessione di un contributo in conto capitale al fine di preservare l'integrità della chiesa parrocchiale);

RITENUTO pertanto di accordare la concessione di un contributo di € 1.300,00 a sostegno della collaborazione prestata nei termini di cui sopra;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati attualmente vigente;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che ha istituito il divieto delle cosiddette "spese di sponsorizzazione";
- la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si afferma che "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";
- la deliberazione n. 18/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna precisa che si devono intendere precluse le spese di vera e propria sponsorizzazione, quelle cioè "derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor";
- la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce che "devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e volte nell'interesse della collettività";

VISTI:

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri:

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI CONCEDERE, per quanto esposto in premessa narrativa, un contributo economico di € 1.300,00 a favore del signor Perotto Valter che si impegna e rende disponibile a sistemare l'area intestante la Chiesa della Madonna del Bel Faggio oltre a realizzare delle tavole e sedie per ;
2. DI PRENDERE ATTO che la spesa suddetta troverà copertura sui fondi del cap. 630/99 del bilancio 2025/2027, che presenta sufficiente disponibilità;
3. DI DARE ATTO:
 - che il Responsabile del Settore interessato procederà all'adozione di ogni successivo atto connesso con la procedura in parola, compresi gli adempimenti in materia di tracciabilità e regolarità contributiva;
 - che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m. e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;
 - si procederà alla formale adozione dell'impegno di spesa e alla relativa liquidazione;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, ad oggi, al beneficiario di cui alla presente non sono state concesse attribuzioni di importo complessivamente superiore a mille euro;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.i.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
FANTONE ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
ZEROLI Dr.ssa Sonia
